

ATTO N. DD 3105

DEL 08/08/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 182

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO - VARIANTE PARZIALE N. 25 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Volpiano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con Variante Strutturale n. 22 approvata con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;
- ha approvato diciotto Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 25 giugno 2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 02/07/2020 con nota prot. n. 12141 (PEC ns. prot. 45491/2020 stessa data – primo invio), con nota prot. 12147 (PEC ns. prot. 45496 stessa data – secondo invio) e con nota prot. 12149 (PEC ns. prot. 45500 stessa data – terzo invio) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP-012/2020);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "*AMT NORD*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "*AMT-N.E.*", rispetto al quale

ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.); non è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leini*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: *Torrente Bendola* e *Banna*, *Torrente Malone*, *Torrente Ritano*, *Rio della Vauda*, *Rio di San Giovanni*, *Torrente Malonetto*;

dato atto che il Comune di Volpiano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 25 giugno 2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 25, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- Prevedere interventi di recupero di fabbricati accessori minori, cambi di destinazione d'uso ed adeguamenti funzionali di edifici privi di caratteristiche architettoniche o tipologiche significative nel Centro storico e nelle aree di contorno;
- Contemplare interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale con recupero di fabbricati accessori, ripermimetrazione di lotti, cambio di tipo o tipologia di intervento;
- Adeguare attività produttive esistenti e/o riclassificare alla destinazione terziario commerciale aree produttive dismesse, per le quali era previsto un recupero residenziale;
- Modificare la destinazione specifica di area a Servizi pubblici;
- Interventi diversi e minori, correzioni e specificazioni;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS". Detto documento, insieme alla

Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 34 del 25/06/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 25 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene [*in modo parzialmente da rettificare*] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... *la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15 agosto 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 25 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 25/06/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 25. al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Volpiano, le seguenti osservazioni:
 - si ricorda che gli elaborati della Variante parziale devono fare riferimento all'art.14 della L.R. 56/77 in quanto, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla norma e dell'iter procedurale semplificato, trattasi di

una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; dovranno perciò essere perseguiti requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. Le schede contenute nell'elaborato "*Relazione Illustrativa – Modifiche Cartografiche e Normative*" riportano sinteticamente le motivazioni e le modifiche alle Norme di Attuazione, alle tabelle di sintesi ed agli elaborati cartografici del PRGC. La mancanza dell'elaborato completo delle Norme di Attuazione con evidenziate le modifiche introdotte e di una legenda per gli elaborati cartografici rendono in diverse schede difficoltosa la comprensione e la valutazione dei contenuti. Si ritiene che l'elaborato completo delle Norme di Attuazione sia necessario anche alla luce della condivisibile intenzione di produrre un documento coordinato con le numerose Varianti approvate come evidenziato nella scheda F1 riportata a pag. 95 della citata Relazione illustrativa;

- si rammenta la necessità che gli elaborati di Variante vengano sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (nel caso di documenti informatizzati con firma digitale), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
- con riferimento a quanto sopra, le modifiche introdotte parrebbero compatibili con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2); si richiede comunque al Comune di effettuare una ulteriore verifica durante la redazione del Progetto Definitivo di Variante, avendo cura di considerare i rilievi relativi all'elaborato "*Relazione Illustrativa – Modifiche Cartografiche e Normative*" che di seguito vengono schematicamente riportati:
 - Compatibilità idrogeologica - Estratti carta di sintesi - pag. 36 e seguenti: si segnalano incongruenze nei riferimenti riportati nelle schede di modifica e le didascalie degli estratti di carta di sintesi - paragrafo 7.1 (ad esempio a pagina 38 è presente un estratto di carta di sintesi riferito alla Scheda C3 che non risulta presente nell'elaborato).
 - Preesistenza opere di urbanizzazione primaria – pag. 42 e seguenti: si segnala incongruenza analoga al punto precedente nelle schede relative alla preesistenza di opere di urbanizzazione primaria (paragrafo 9). Inoltre, considerato che "*... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali ...*[cfr. art. 17, c. 6, L.R. 56/1977]", si rileva che gli elaborati prodotti rappresentano solo parzialmente il quadro delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, commi 7 e 7 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; nel segnalare la necessità di integrare le verifiche secondo i disposti normativi citati, si ricorda che l'assenza di tali infrastrutture in corrispondenza delle nuove previsioni insediative potrebbe configurare una possibile condizione di contrasto con i richiamati disposti della L.R. 56/1977. Particolare attenzione dovrà essere posta alla effettiva dotazione di opere di urbanizzazione primaria relativamente alla scheda C2, dove la rete fognaria mista parrebbe non servire l'area oggetto di riclassificazione.
 - Scheda B6 - Via Monviso 23: possibilità di incremento una—tantum con riutilizzo tettoia aperta a fini residenziali: si presume che la scheda sia oggetto di errore materiale in quanto il recupero di tettoia aperta genera un aumento del carico insediativo computato nella tabella di pag. 9, ma che non trova riscontro nella scheda B6 descrittiva dell'intervento. Inoltre nella scheda si descrive la riclassificazione dell'area su cui grava la tettoia aperta come area "R- Espansioni recenti e consolidate" mentre negli estratti cartografici riportati non si rileva variazione della zonizzazione.
 - Scheda C1 - Area IR17 inserimento destinazione terziaria ricettiva: si segnalano refusi nella numerazione della Variante (23 invece di 25) da cui tra origine la scheda e nel riferimento alla scheda della relazione geologica (C1 al posto di B6).

- Scheda C2 – Via Genova 40 – Riclassificazione da area residenziale di ristrutturazione urbanistica (RU4) a terziario commerciale (TR4): si presume che la scheda sia oggetto di errore materiale in quanto si rilevano incongruenze tra le diverse indicazioni sulle superfici da adibire a parcheggio (1200 mq e 1500 mq). Si segnala refuso nella numerazione della Variante (23 invece di 25) da cui trae origine la scheda e sulla doppia numerazione della scheda stessa (C2 e B4d). Dagli estratti cartografici si evincono modifiche che parrebbero riconducibili alle perimetrazioni della localizzazione commerciale L1-2 di cui non si da atto nella scheda. Si rammenta che il recepimento cartografico della modifica dei criteri commerciali costituisce Variante al PRG e come tale va argomentata negli elaborati.
 - Scheda F8 - sostituzione dell'articolo sui criteri commerciali: si segnala l'opportunità di aggiungere l'art. 23 della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 fra gli articoli richiamati nel nuovo articolo 33 quater, comma 1, secondo paragrafo.
 - Si segnalano i seguenti rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione C.C. n° 34 del 25/06/2020 di adozione della Variante per i quali si suggerisce di porre rimedio nell'eventuale atto di approvazione del progetto definitivo:
 - l'atto riporta la mera attestazione che *“la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali ...”*, in luogo di quanto indicato all'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977, che prevede l'espressa conformità *“... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...”*
 - l'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 prevede che *“La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5 lettere c), d), e), e f). riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate... “*. Dalla lettura del suddetto prospetto presente nell'atto di adozione non si evince la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, ma solamente il conteggio delle modifiche apportate a detto parametro. Si segnala inoltre l'opportunità di evidenziare le quantità utilizzate per ottenere i valori riportati nel suddetto prospetto alla riga *“Soglia operativa”*.
 - Si segnala che la tabella di calcolo dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 relativi alla sola Variante parziale 25 riporta schede di interventi (B7 e C3) di cui non si trova riscontro nell'elaborato *“Relazione Illustrativa – Modifiche Cartografiche e Normative”* e risulta difforme alla medesima tabella riportata a pagina 9 della citata Relazione.
 - Si osserva che la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata come parziale sia da rettificare. Infatti il passaggio secondo cui la Variante 25 presenta le condizioni per essere classificata come parziale in quanto *“non configura alcun incremento di superfici e volumetrie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale o turistico-ricettiva, a livello comunale”* non trova conferma nei prospetti riportati nell'atto di adozione da cui si evince un aumento della superficie territoriale per attività commerciali di mq 4600.
 - l'“Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del *“Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”*, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 *“Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l'iter procede”*.
3. **di trasmettere** al Comune di Volpiano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.



Torino, 08/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo